

BGE 48 I 390

Bundesgericht (BGE), 1922-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_48_I_390

FR: ATF 48 I 390

IT: DTF 48 I 390

Volltext

390 Staatsrecht. 45. Sentenza. ~2 settembre 1922 nella causa Mantel contro 'ricino. Ove la legge tributaria cantonale dispone che un debito è deducibile dalla sostanza del contribuente quando il creditore soggiace all'imposta nel Cantone, tale principio è, in forza dell'art. 46 al. 2 CF, applicabile, intercantonalmente, anche se il creditore dimora in altro cantone. Ciò vale anche nei rapporti dell'imposta ticinese di guerra. A. - Giorgio Mantel, albergatore in Locarno, soggiace all'imposta ticinese di guerra secondo la legge cantonale del 22 gennaio 1919, la quale dispone all'art. 4 che le classificazioni sono da farsi « tenuto calcolo della « reale situazione dei contribuenti e applicando i criteri « di apprezzamento della sostanza e della rendita pre- « visti nella vigente legge tributaria. » Secondo quest'ultima legge (dell'11 dicembre 1907, art. 8), non sono deducibili dalla sostanza e i debiti professati dal contribuente verso individui od enti obbligati all'imposta sulla sostanza nel Cantone. B. - Con decisione del 1° dicembre 1921 la Commissione cantonale di tassazione stabiliva la sostanza imponibile del Mantel in 188,600 fchi. e la sua rendita in 6,400 fchi. Da questa decisione Mantel si aggravò alla Commissione cantonale di ricorso allegando: Data l'imperante crisi nell'industria degli alberghi, l'azienda che esso gestisce (Hôtel du Lac in Loearno) ebbe un reddito di annui 6400 fchi. E bensì vero che la sua sostanza è di 200,000 fchi. circa, ma a prescindere da un debito di 40,000 fchi. (che non è in contestazione), a detta sostanza sta di fronte un debito ipotecario di 150,000 fchi. professato verso l'Unione di Banche Svizzere, sede di Locarno. Questo debito di 150,000 fchi. deve quindi essere dedotto dalla sostanza imponibile. Il reclamo essendo stato respinto dalla Commissione di ricorso con decisione del 16 marzo 1922, Mantel si aggravò Doppelbesteuerung. No 45. 391 presso il Tribunale federale chiedendo che la tassazione della sua sostanza venga modificata, deducendone il debito di 150,000 fchi. e quella della sua rendita ridotta da 6400 fchi. a 4000 fchi. Il ricorrente investe la decisione di incostituzionalità, in generale ed in particolare, di incompatibilità, coll'art. 4 CF. C. - Nella sua risposta al ricorso la Commissione allega: Quanto all'importo della rendita, si tratta di un puro apprezzamento, poiché la crisi degli alberghi fu diversa in intensità, da regione a regione, da albergo ad albergo. La tassazione si riferisce all'esercizio fiscale del 1919. In quest'anno l'Unione di Banche Svizzere non aveva ancora sede od agenzia in Locarno. Essendo, il debito ipotecario professato verso un ente che nel 1919 aveva il suo domicilio in altro Cantone, non può essere dedotto (art. 4 legge speciale sull'imposta di guerra, art. 8 legge trib. comune). Dietro speciale richiesta, il ricorso fu comunicato anche al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale concluse per il rigetto affermando in sostanza: Il principio secondo il quale sono deducibili solo i debiti professati verso persone od enti obbligati all'imposta nel Cantone è un principio di diritto tributario ticinese e ne costituisce uno dei punti cardinali. È importante soprattutto perché, secondo l'art. 35 della legge tributaria comune, esso vale anche nei riguardi dell'imposta comunale, tra Comune e Comune. Se si ammette la deduzione dei debiti sugli stabili quando i crediti corres-

pondenti non sono soggetti ad imposta nello Stato e nel Comune, una parte del valore della sostanza stabile, che potrebbe essere anche la parte maggiore, sfuggirebbe all'imposta. Non si comprende come il ricorrente possa invocare l'art. 4 CF. Non esiste disparità di trattamento. Se per effetto di un debito, il cui importo non è deducibile secondo una legge che è applicata indistintamente a tutti i cittadini, Mantel viene effettivamente colpito per una ricchezza che non possiede, esso deve essere, 392 Staatsrecht., considerato come contribuente per conto dei ereditari che domiciliati in un altro Cantone, lo Stato ticinese non può assoggettare direttamente all'imposta. L'Unione di Banche Svizzere ha il suo domicilio sarebbe, da defalcarsi la forza dell'art. 8 della legge; triplicata comune e 4 Doppelbesteuerung. N° 45. 393 della legge speciale. Se invece non l'aveva, la defalcazione deve essere pronunciata in base alla giurisprudenza del Tribunale federale già sancita in diversi casi (sentenze nelle cause Zufferey contro Vallese e Meyer contro Ticino del 10 luglio u. s. ecc.), nei quali il Tribunale federale ha dichiarato essere incompatibile con l'art. 46 al. 2 CF il disposto che in materia d'imposta sulla sostanza limiti la defalcazione dei debiti del contribuente a quelli professati verso persone o enti obbligati all'imposta nel Cantone. I motivi della sentenza, Meyer contro Ticino, del 10 luglio u. s. applicabili anche alla fattispecie, sono i seguenti: « a) Astegua della giurisprudenza del Tribunale federale i ereditari compresi quelli garantiti da pegno immobiliare, sono da assegnarsi alla sostanza mobiliare e vanno soggetti all'imposta del luogo dove è domiciliato il creditore. Ne segue che al Cantone ove dimora il debitore e dove giace il pegno non spetta diritto qualsiasi ad imporli. Questo principio ammesso già dal Consiglio federale (risoluzione 28 ottobre 1864 « neUa causa Paris e 18 luglio 1866 nella causa Tavel) e che il Tribunale federale ha costantemente considerato come non fondata nelle questioni intercantionali di doppia imposta (cfr. ad es. RU 4 « p. 338 motivato disposto, l'attuale decisione, che ha trattato solo ai rapporti intercantionali, non vale nei rapporti intercomunali, vale a dire tra Comune e Comune (v. risposta del Consiglio di Stato). Nei rapporti internazionali la questione, che non è da decidersi nel caso in esame, rimane riservata. È possibile che questa decisione di principio causi qualche perturbazione nel sistema fiscale ticinese, come rileva il Consiglio di Stato e come aveva già rilevato il Consiglio di Stato del Cantone di Vallese nella causa analoga Zufferey. Ma siffatte considerazioni di opportunità non possono prevalere sulle ragioni di diritto sopra indicate. Del resto, le ripercussioni della sentenza sul sistema fiscale cantonale appaiono di molto mitigate per il fatto che, come è detto più sopra, essa non trova applicazione nei rapporti comunali. Il Tribunale federale pronuncia: Per quanto concerne la tassazione della sostanza il ricorso è ammesso. Dalla sostanza del ricorrente deve quindi essere dedotto il debito ipotecario di 150,000 franchi verso l'Unione di Banche Svizzere. Il ricorso è respinto per quanto ha trattato alla rendita Doppelbesteuerung. N° 46. 46. Urteil vom 14. Oktober 1929 i. S. Braun A.-G. - gegen Landessteuerverordnung Appenzel A.-Bh. 397 Beschwerde aus Art. 46 Abs. 2 BV. Rekursfähige kantonale Entscheide. Bestimmung eines kantonalen Steuergesetzes, wonach Begehren um Ermässigung der bisherigen Einschätzung für das neue Steuerjahr bis zum August des laufenden Jahres einzureichen sind. Die daraus sich ergebende Folge, dass das Ergebnis eines mit dem Kalenderjahr zusammenfallenden Geschäftsjahres erst im zweitfolgenden Jahre für die Steuereinschätzung berücksichtigt werden kann, verstösst nicht gegen das Doppelbesteuerungsverbot, auch dann nicht, wenn für die Einschätzung in den übrigen Kantonen, wo das Unternehmen noch Niederlassungen hat, auf eine andere Geschäftsperiode abgestellt wird. A. - Nach der Vollziehungsverordnung zum Steuergesetz von Appenzel

A.-Rh. findet eine eigentliche Selbsttaxation der Pflichtigen nicht statt, wohl aber, und zwar im Herbst jedes Jahres, eine amtliche Revision der Steuerregister mit Wirkung für das folgende Jahr. Nur diejenigen Pflichtigen, deren Ansätze verändert werden, erhalten eine Taxationsanzeige, wobei innert 14 Tagen der Rekurs an den Regierungsrat ergriffen werden kann (§ 4). In § 5 Vollziehungsverordnung ist bestimmt: ((Wünscht ein Steuerpflichtiger eine Reduktion seines Steueransatzes für das neue Steuerjahr, so hat er sein Gesuch bis Ende August dem Hauptmannamt einzureichen. Wird diese Frist versäumt, so kann nachher eine Veränderung des Ansatzes nur dann vorgenommen werden, wenn die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse erheblich andere geworden sind. » B. - Die Rekurrentin Firma Brann A.-G., hat ihren Hauptsitz in Zürich. Sie betreibt Warenhäuser in Zürich und in verschiedenen anderen Kantonen. Eine solche Niederlassung findet sich auch in Herisau. Für das Steuerjahr 1921 wurde die Rekurrentin in Herisau auf 60,000 Fr. Vermögen und 8000 Fr. Einkommen

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.